

INPS

DETERMINAZIONE N. 913 del 17/01/2019

OGGETTO: Convenzione tra l'INPS e la Regione Marche per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politiche attive – POR Marche FSE 2014/2020 - n. 300 Borse di ricerca giovani laureati under 30, n. 1.200 Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni.

**L'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
(ex D.I.14/03/2019)**

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2, che prevede che "In fase di prima attuazione...nelle more della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto";

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2019 con il quale – nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del d.lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;



Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge n. 4/2019;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la nota del 7 agosto 2019 prot. 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico "...proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.";

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in data 13 luglio 2018 con Decisione n. C (2018) 4721 volto all'assegnazione di misure finalizzate a contrastare la disoccupazione e a sostenere i disoccupati nell'inserimento e reinserimento lavorativo;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 207 del 25 febbraio 2019 - POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii-Giovani e Priorità 8.i-Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni;

Visti i DDPF n. 205 e 206 del 24 aprile 2019, con cui sono stati approvati i due Avvisi pubblici attuativi degli interventi programmati con la suddetta Deliberazione n. 207 del 25 febbraio 2019 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020;

Atteso che la Regione Marche per l'attuazione di detti interventi ha richiesto la collaborazione dell'Inps ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, in considerazione anche delle competenze dell'Istituto in materia di erogazione di strumenti a sostegno del reddito nell'ottica di garantire l'effettività dei diritti di protezione sociale dei cittadini;

Posto che nella convenzione sono stati definiti i reciproci impegni delle Parti con riferimento all'erogazione a titolo oneroso, da parte dell'Inps per conto della Regione, dell'importo per le suddette misure in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione come destinatari;

Atteso che in particolare le misure vengono erogate da Inps per conto della Regione Marche fino alla concorrenza massima complessiva di euro 7.200.000,00 previo trasferimento sulla contabilità speciale di Tesoreria dell'INPS Direzione regionale Marche delle relative risorse economiche necessarie a coprire anche il rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento;

Preso atto che l'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione, nei limiti degli importi trasferiti, entro 30 giorni dalla ricezione degli appositi elenchi, se compilati secondo le specifiche tecniche richieste, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendo responsabilità alcuna relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione;

Rilevato che l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, provvederà ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente, per la tipologia di prestazione erogata, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi e che opererà, all'atto del pagamento, le ritenute Irpef come previsto ex art. 24 del DPR n. 600/73 e le detrazioni fiscali relative al periodo;

Atteso che la Regione riconoscerà all'Inps € 4,84, esente da Iva, ai sensi dell'art.10 comma 1, punto 1, DPR n.633/1972, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari a titolo di rimborso per l'erogazione del servizio e che al riguardo, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte della Direzione regionale Marche dell'Inps;

Tenuto conto che l'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento dell'indennità e dei rimborsi a favore dell'Inps degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure ai beneficiari;

Preso atto che il rimborso di cui sopra sarà imputato sul capitolo di bilancio dell'Istituto 3E1307004 – rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari;

Tenuto conto che gli eventuali ricorsi amministrativi, derivanti dall'attuazione della convenzione, sono di competenza esclusiva della Regione Marche che è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva per le eventuali controversie giudiziarie, volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità;

Atteso che la durata della convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2021 e che l'Inps potrà procedere nei pagamenti anche oltre la data di scadenza per l'erogazione delle misure ai soggetti individuati dalla Regione i cui nominativi siano stati trasmessi all'Inps entro i termini di vigenza del testo negoziale;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39, paragrafo 1, lett. c del Regolamento Europeo 679/2016;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di adottare la Convenzione tra l'Inps e la Regione Marche per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politiche attive – POR Marche FSE 2014/2020 - Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.



Il Direttore regionale Inps Marche sottoscriverà digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto dell'Istituto.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale





Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche



CONVENZIONE

Per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politiche attive di cui al POR Marche FSE 2014/2020 - Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni.

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS), CF 80078750587, rappresentato dal Direttore della Direzione Regionale Marche dott. Alessandro Tombolini, giusta determinazione n. 51 del 11 aprile 2016;

e

La Regione Marche (di seguito Regione) CF 80008630420 rappresentata dalla Dott.ssa Roberta Maestri Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno delle Politiche Attive per il Lavoro e corrispondenti Servizi Territoriali e aree di crisi la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Marche a seguito della DGR 947 del 30 luglio 2019.

Congiuntamente indicati "le Parti"

PREMESSO:

L'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche;

L'art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19 del 01/08/2005 "Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 - Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione";

La Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)";



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche



La Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2019-2021";

La DGR n. 1794 del 27/12/2018 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"

La DGR n. 1795 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";

La DGR n. 185 del 25/02/2019 Art. 51 comma 2, lett. b) del D.lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.

La legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.

La legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa.

Il Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721;

Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 84 dell'11/12/2018 che approva il POR così come modificato a seguito della Decisione della Commissione europea C(2018) 4721 del 13/7/2018;

La DGR n. 1425 del 23/11/2016 e s.m.i. che riporta, nell'allegato A, la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20, approvato dall'A d A;

La DGR n. 802 del 4/6/2012, "Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro";

La DGR n. 1280 del 24/10/2016, "Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20";

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche



Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, "Omnibus";

Il DPR n. 22/2018 (norma nazionale sull'ammissibilità della spesa);

Il DGR n. 739 del 05/06/2018 POR FSE 2014/2020 Descrizione dei sistemi di gestione e Controllo;

Il D.Lgs. 150/2015 e ss.mm;

La DGR n. 185 del 25/02/2019 Art. 51 comma 2, lett. b) del D.lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;

La DGR N. 207 del 25/02/2019 - POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii - Giovani e Priorità 8.i- Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni;

La Legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

La DGR 349 del 01/04/2019 recante l'approvazione del documento attuativo del Por 2014/2020. Revoca della DGR 1769/2019;

La DGR 426 del 15/04/2019 Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 25/02/2019- POR Marche FSE 2014/2020. Priorità 8.i - Occupazione : Borse di ricerca giovani laureati under 30. Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. EURO 11.812.000,00;

Il DDPF N. 205 del 24/04/2019 recante l'Approvazione "Avviso Pubblico "Borse lavoro - 2019/20 Over 30" - € 5.468.400,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche e integrazione di cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019";

Il DDPF N. 206 del 24/04/2019 recante l'Approvazione "Avviso Pubblico "Borse di Ricerca - 2019/20 Under 30" - € 2.343.600,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche e integrazione di cui alla DGR n. 426 del 15/04/2019.";

La DGR 947 del 30/07/2019 recante l'approvazione dello schema di convenzione fra Regione Marche ed INPS;

La DGR 1217 del 07/10/2019 recante l'approvazione delle modifiche apportate agli art. 6 e art 10 dello schema di convenzione fra Regione Marche ed INPS approvato con DGR 947 del 30/07/2019;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche



La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (in particolare art. 15 denominato Accordi tra pubbliche Amministrazioni) e s.m.i.;

Il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

VISTO:

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU n.205 del 4-9-2018, in vigore dal 19 settembre 2018;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

ATTESO CHE

La **Regione Marche** in coerenza con quanto stabilito dal POR Marche FSE 2014/2020, intende perseguire l'attuazione di interventi di politiche attive volte all'assegnazione di misure finalizzate a contrastare la disoccupazione e a sostenere i disoccupati nell'inserimento e reinserimento lavorativo;

Con i DDPF n.205 e 206 del 24 aprile 2019, sono stati approvati e pubblicati due Avvisi pubblici, in attuazione degli interventi programmati con DGR 207 del 25 febbraio 2019 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020, con successiva DGR 947 del 30 luglio 2019 la Regione Marche ha approvato il presente schema di convenzione e programmato il contributo economico finalizzato a remunerare le attività e i servizi funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione;

La Regione Marche ha assunto, con DGR 207 del 25 febbraio e con DGR 947 del 30 luglio 2019 l'onere finanziario derivante dai Decreti Dirigenziali n.205 e

206 del 24 aprile 2019 e che trova copertura finanziaria come di seguito specificata:

-Copertura finanziaria, intesa come prenotazione d'impegno destinata al pagamento delle indennità di borsa sul capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2019/2021, della complessiva somma di € **7.200.000,00**;

CAPITOLO	TOTALE (€)	Annualità 2019 (€)	Annualità à 2020 (€)
2150410071	3.600.000,00	2.880.000,00	720.000,00
2150410072	2.520.000,00	2.016.000,00	504.000,00
2150410073	1.080.000,00	864.000,00	216.000,00
TOTALE SOMMA DESTINATA ALLE INDENNITA' DI BORSA	7.200.000,00	5.760.000,00	1.440.000,00

-Copertura finanziaria, intesa come disponibilità, destinata al rimborso degli oneri derivanti dalla presente convenzione (art.6) sul capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2019/2021, della complessiva somma di € **30.000,00**.

CAPITOLO	Annualità 2019 (€)
2150410112	30.000,00

La Regione Marche, con i decreti dirigenziali DDPF n.205 e 206 del 24 aprile 2019, e DGR 947 del 30 luglio 2019 e con DGR 1217 del 07 ottobre 2019 ha accertato ed individuato le somme da destinare alle azioni di politiche attive del lavoro, tra le quali quelle oggetto della presente convenzione, pari alla somma complessiva di euro **7.230.000,00** in coerenza con la quantificazione delle risorse disponibili di cui al punto precedente, con l'indicazione che le stesse saranno finalizzate all'erogazione delle prestazioni di politica attiva comunicate con apposita nota al Direttore regionale dell'Istituto;

LE PARTI CONCORDANO:

Articolo 1 Oggetto e finalità della convenzione



1. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione, l'importo per gli interventi di politica attiva del lavoro finanziati con risorse pari a euro 7.200.000,00, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione come destinatari delle citate misure.

2. In particolare, le misure che vengono erogate da INPS, fino alla concorrenza massima complessiva di euro **7.200.000,00**, su indicazione della Regione sono riferite all'attuazione:

-di trecento Borse di ricerca (n. 300) UNDER 30, della durata di nove mesi ciascuna, a favore di giovani disoccupati marchigiani, laureati, fino alla concorrenza massima complessiva di euro 2.343.600,00 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020 - Priorità di investimento 8.ii - Giovani.

-di milleduecento Borse lavoro (n. 1200) OVER 30 a favore di adulti, disoccupati, marchigiani, fino alla concorrenza massima complessiva di euro 5.468.400,00 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020 Priorità 8.i - Occupazione.

Dette somme sono comprensive delle risorse destinate al pagamento dell'Irap afferenti l'indennità a cui provvede direttamente la Regione.

3. L'attività di erogazione dell'importo legato allo svolgimento di tali misure viene affidata all'INPS, previo invio dell'elenco dei beneficiari individuati e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico della Regione Marche

Articolo 2 Adempimenti delle Parti

1. La Regione individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell'azione di politica attiva e comunica all'INPS l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirla, e gli altri dati necessari per l'erogazione degli importi in argomento, nei limiti delle risorse indicate in premessa e accreditate all'Istituto a tal fine, con modalità telematiche. I dati necessari per i pagamenti, di cui la Regione, in ogni caso, si assume l'onere di controllare la correttezza e completezza, devono essere almeno comprensivi dei seguenti dati:

- Codice fiscale
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Comune di residenza
- CAP
- Codice IBAN
- Importo e tipologia dell'azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e relativo periodo di riferimento
- Numero di giornate e periodo (giorno, mese, anno) di svolgimento dell'attività, con riferimento all'inizio ed al termine di ogni periodo oggetto di



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche



pagamento.

2. L'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione, nei limiti degli importi trasferiti, entro 30 giorni dalla ricezione degli appositi elenchi, se compilati secondo le specifiche richieste, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario, non assumendosi responsabilità alcuna relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione. Si precisa, inoltre, che l'Istituto non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti, né assumerà responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario.
3. Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione non conforme nei dati e nelle modalità, a quanto stabilito dall'Istituto e comunicato alla Regione, non potranno essere imputati all'Istituto.
4. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso.

Articolo 3 Regime fiscale

1. L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.
2. Premesso che le indennità a persone fisiche, a qualunque titolo erogate, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, l'INPS in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad operare, all'atto del pagamento, le ritenute Irpef come previsto dall'ex-art. 24 del DPR n. 600/73 e ad applicare le detrazioni fiscali relative al periodo.

Art. 4 Provista finanziaria

1. La Regione accrediterà preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale Marche (IBAN.....) le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione delle misure previste. Tali provviste saranno comprensive anche del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti, per il servizio di pagamento, ai sensi del successivo articolo 6.
2. L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento dell'indennità e dei rimborsi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
3. L'INPS provvederà a controllare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e dei rimborsi dovuti all'INPS.

Articolo 5

Monitoraggio e rendicontazione

1. L'INPS si impegna a fornire alla Regione, mensilmente, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione e l'accreditamento dell'importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

Articolo 6

Rimborso oneri

1. La Regione riconosce all'INPS **4,84** euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; per detto importo, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte dell'INPS, emessa a cura dell'INPS Direzione Regionale Marche.
2. La Direzione Regionale Marche INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.
3. All'atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.
4. In caso di pignoramento del credito da parte dell'Agente della riscossione, conseguente all'inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell'INPS non soddisfatto per la parte oggetto di pignoramento.

Articolo 7

Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. E' demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'art. 2.
2. Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione.
3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della somma occorrente per il pagamento delle misure.
4. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.

5. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui alla presente convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 8

Referenti della convenzione

1. Con successive note le Parti individuano i referenti per l'attuazione della presente convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni Istituzionali.

Articolo 9

Trattamento dati personali

1. Per i servizi della Regione resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (Allegato 1).
2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) - a partire da quelle contenute nello stesso nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.
3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Accordo nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. E' fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L'INPS assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
6. In conformità a quanto al precedente comma, l'INPS avrà cura di designare i propri operatori quali "Persone autorizzate".
7. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", impartisce precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

8. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", a norma dell'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE, garantisce che le "Persone autorizzate" al trattamento dei dati siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

9. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", detiene un elenco nominativo aggiornato delle persone fisiche autorizzate, recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

10. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

11. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

12. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679 e dal Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 dell'Autorità Garante.

Articolo 10

Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa fino al **31.12.2021**.

2. L'INPS comunque potrà procedere anche oltre la data di cui al comma 1 del presente articolo a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche



Allegato 1

**ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO**

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione Marche - rappresentata da, (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

CONSIDERATO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento..... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare*

“i dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”.

- che l’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;*
- che l’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *“ I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;*
- che l’art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell’ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile *“garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;*
- che l’art. 9 del Regolamento UE definisce *“categorie particolari di dati personali”* i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

PREMESSO

- che la Regione, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all’oggetto della convenzione tra la Regione Marche e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione delle misure di politiche attive di cui al POR Marche FSE 2014/2020 - Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni;
- che per l’espletamento dei servizi oggetto della convenzione, il Titolare intende nominare INPS, Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla

sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

- che INPS, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell' art. 9 del Regolamento UE, oggetto della convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla convenzione sopra citata (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politiche attive di cui al POR Marche FSE 2014/2020 - n. 300 Borse di ricerca giovani laureati under 30, n. 1.200 Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni.

L'INPS, in persona del, con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Compiti del Responsabile del trattamento

- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art.9 del Regolamento UE - di cui all'art. 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.
- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto

ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell' 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

- 3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" (figura del trattamento riconducibile all'Incaricato del trattamento" ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 196/2003), scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
- 3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 28 del 21 marzo 2018, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

ART. 6

Comunicazione e diffusione dei dati

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di

informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

- 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9

Disposizioni finali

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche



cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.

- 9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico